

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1969

Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della Scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le difficoltà sorte in sede di attuazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, il quale prevede una speciale sessione di esami di abilitazione riservata agli insegnanti di scuole secondarie e agli insegnanti elementari laureati che siano in possesso dei requisiti di servizio indicati nello stesso articolo. Coloro peraltro che conseguono tale abilitazione sono inclusi in graduatorie nazionali permanenti ai fini della nomina in ruolo nella scuola media.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, si intende eliminare ogni dubbio derivante dall'interpretazione dell'articolo 7 della predetta legge, per quanto riguarda la data entro la quale devono essere posseduti i requisiti di servizio di cui all'articolo stesso. È noto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 23 dicembre 1967, è stata indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media e che, in seguito alle modifiche disposte con legge 20 marzo 1968, n. 327, e con decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, il termine per la presentazione delle relative domande di ammissione, originariamente fissato al 15 febbraio 1968, è stato prorogato prima al 16 giugno 1968 e poi al 20 gennaio 1969.

Poichè l'articolo 7 non determina l'arco di tempo entro il quale dovevano essere stati acquisiti i requisiti prescritti per la ammissione agli esami di abilitazione riservata, è sorto il dubbio se ai fini del raggiungimento del quadriennio di servizio scolastico richiesto dal citato articolo, potesse essere considerato valido anche il servizio prestato nell'anno scolastico 1967-1968.

Nell'incertezza, sono stati ammessi con riserva ai predetti esami, coloro che, pur non avendo prestato servizio per 4 anni alla data del primo bando di esami, avessero però raggiunto il quadriennio di servizio alla scadenza dei termini di presentazione della domanda fissata dai bandi successivi.

Con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge, si chiarisce definitivamente che i requi-

siti di servizio dovevano essere posseduti dagli interessati alla data in cui scadeva il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame di abilitazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta in esame, si osserva che alcune prove scritte dell'esame di abilitazione riservata sono state turbate da incidenti provocati da gruppi irresponsabili, anche estranei alla categoria dei docenti, i quali, in qualche

occasione, hanno impedito ai candidati di partecipare alle prove scritte medesime.

Per evitare che alcuni insegnanti, preparatisi con impegno all'esame al quale non hanno potuto partecipare non per loro colpa, si vedano preclusa la possibilità di essere nominati in ruolo, l'articolo 2 prevede che vengano svolte prove scritte suppletive riservate a coloro che non abbiano sostenuto le prove scritte dell'esame di cui al più volte citato articolo 7 della legge n. 603.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, va interpretato nel senso che i requisiti richiesti dal primo e secondo comma dello stesso articolo dovevano essere posseduti dagli interessati alla data in cui è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esame di abilitazione riservata previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione che indice la sessione stessa.

### Art. 2.

Gli insegnanti di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, che, pur trovandosi alla data del 20 gennaio 1969 — ultimo termine utile per la presentazione delle domande — nelle condizioni previste dalla legge non abbiano comunque sostenuto le prove scritte dell'esame di abilitazione riservata, sono ammessi a domanda, a partecipare a prove scritte supplementari che saranno indette con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1969.